

Cass. civ. Sezione Lavoro, sentenza 06-11-2015, n°22712

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTÈ SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BANDINI Gianfranco - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2372-2014 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (già FIAT AUTO S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FONTANA GIORGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.L.A.I. COBAS - SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE, in persona del Sig. T.A. C.F. (OMISSIS), coordinatore provinciale di Napoli, legale rappresentante, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3608/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2013 r.g.n. 3068/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale S.L.A.I - Cobas chiese, in persona del coordinatore provinciale di Napoli, ed ottenne dal giudice del lavoro del Tribunale di Nola, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, la dichiarazione di antisindacalità del comportamento della datrice di lavoro Fiat Group Automobiles s.p.a.

Il comportamento datoriale denunziato era consistito nel rifiuto della predetta società di dar corso alla cessione, in favore del ricorrente sindacato, di parte dei crediti retributivi vantati dai dipendenti della medesima datrice di lavoro. Pertanto, il sindacato si era visto accogliere la richiesta di ordinare alla società automobilistica la rimozione degli effetti della predetta condotta antisindacale attraverso l'esecuzione dei pagamenti mensili a decorrere dalla data di notifica della cessione dei crediti da parte dei lavoratori in favore del sindacato e mediante la pubblicazione di parte del dispositivo del decreto giudiziale, per un periodo di dieci giorni, nelle bacheche poste negli ingressi dei reparti produttivi della stessa azienda.

In seguito il Tribunale di Nola ha respinto l'opposizione proposta dalla società Fiat Group Automobiles s.p.a. avverso il suddetto decreto che è stato, quindi, confermato, così come la Corte d'appello di Napoli ha rigettato, con sentenza del 14.5 - 17.7.2013, l'impugnazione della stessa società avverso la sentenza del primo giudice.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Fiat Group Automobiles s.p.a. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il sindacato S.L.A.I. - COBAS.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, dedotto per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 la ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello di Napoli di aver ritenuto ammissibile l'azione esercitata da un sindacato privo dei requisiti necessari, ricondotti erroneamente ad una mera dimensione territoriale "statica", ovvero ad estratti dallo statuto interno dell'associazione o, ancora, ad elementi insuscettibili di concreta

dimostrazione dell'effettività di una tutela collettiva di livello nazionale. Sostiene al riguardo la ricorrente che il riscontro della nazionalità del sindacato avrebbe dovuto essere ricavato dalla tipica manifestazione dell'attività sindacale, vale a dire la stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale.

2. Col secondo motivo, riproposto per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 la ricorrente sostiene che la Corte d'appello, pur affermando la legittimazione ad agire di un'organizzazione intercategoriale, non ha ritenuto di operare alcuna verifica in concreto della nazionalità dell'organizzazione sindacale S.L.A.I. Cobas all'interno del settore produttivo della categoria dei metalmeccanici, al quale essa apparteneva all'epoca dei fatti quale datrice di lavoro.

3. Col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, dopo aver indicato quelli che a suo giudizio rappresentavano degli indici della nazionalità del sindacato (esistenza di coordinamenti provinciali, partecipazione ad iniziative referendarie, statuto interno e n. 5 accordi sindacali aziendali), ha omesso di motivare in ordine alla sufficienza di tali elementi di fatto ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire.

Per ragioni di connessione i tre motivi possono essere trattati unitariamente.

Tali motivi sono infondati.

Invero, nell'individuare il carattere nazionale del sindacato S.L.A.I. Cobas ai fini della verifica della sua legittimazione ad agire, la Corte partenopea ha dimostrato di non essersi affatto discostata dall'indirizzo di legittimità consolidatosi in siffatta materia e di non essersi, pertanto, resa responsabile della violazione della norma sopra richiamata.

Infatti, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 28269 del 21/12/2005, hanno statuito che "in tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriale, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas) (v. anche Cass. sez. lav. n. 29257 del 12/12/2008 e n. 5209 del 4/3/2010, oltre a Cass. n. 13240/09 citata in sentenza).

Da ultimo, questa sezione della Corte (Cass. Sez. Lav. n. 2375 del 9/2/2015) ha avuto occasione di ribadire che "in tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 statuto lavoratori va riconosciuta agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", per la cui

identificazione è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione o sia maggiormente rappresentativa".

Orbene, premesso che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, prevede che l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si rileva che la Corte territoriale ha chiaramente indicato i requisiti di cui ai suddetti precedenti nel momento in cui, con motivazione adeguata, priva di elementi di contraddittorietà ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, come tale sottratta ai rilievi di legittimità, ha posto in evidenza che, riguardo alla diffusione sul territorio nazionale del predetto sindacato, era emerso che erano stati costituiti comitati provinciali dello S.L.A.I. Cobas in 57 province e 13 regioni e che tale diffusione in varie parti del territorio dello Stato risultava comprovata dai numerosi precedenti giurisprudenziali di merito prodotti, dai quali emergevano iniziative giudiziarie promosse a tutela di propri iscritti in diverse città. Inoltre, erano risultate significative iniziative di rilievo nazionale, quale quella diretta al sostegno del referendum abrogativo della L. n. 300 del 1970, art. 19 oltre a quelle volte al ripristino dei meccanismi di adeguamento automatico di salari e stipendi alle variazioni del costo della vita, che ne facevano un'organizzazione a vocazione senza dubbio nazionale.

4. Col quarto motivo, formulato per violazione dell'art. 1260 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello ha ritenuto fondata la denuncia di antisindacalità ed assume, invece, che la possibilità di qualificare come cessione di credito la fattispecie oggetto di causa va esclusa per l'assorbente ragione della strutturale incompatibilità fra un negozio traslativo del credito e la revocabilità dell'atto volontario di contribuzione sindacale, discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., comma 1. Inoltre, si aggiunge che allorquando la cessione del credito implica un aggravio di spese, oneri aggiuntivi o un aggravamento degli obblighi in fase di esecuzione, essa non potrebbe essere imposta ma richiederebbe un'espressa accettazione del soggetto obbligato.

Il motivo è infondato.

Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 28269 del 21/12/2005) hanno avuto modo di statuire al riguardo, "il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le

modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

(Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 operata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, che ha reso incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis, convertito in L. n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti).

D'altra parte, la ricorrente non ha neanche dedotto, al di là di un generico rilievo, qual'era in concreto, a suo carico, l'onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale.

Inoltre, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2314 del 17/2/2012) ha avuto anche modo di precisare che "in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52 come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13-bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale" (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 20723 del 10/9/2013) Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del contributo unificato, come da dispositivo, da parte della soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2015